

# Zes, conta la dimensione finale dell'impresa

## Crediti d'imposta

### La risposta delle Entrate anche sul cumulo con Transizione 5.0

**Marco Belardi**

La risposta 168/2025 dell'agenzia delle Entrate del 23 giugno affronta due nodi cruciali per le imprese che intendono cumulare i crediti d'imposta Zes Unica e Transizione 5.0: quando si cristallizza la dimensione aziendale e come si applica il divieto di doppio finanziamento. Un'analisi rilevante per le prossime scadenze.

Il chiarimento più importante è sul momento in cui va determinata la dimensione dell'impresa — media o grande — ai fini dell'accesso alle aliquote differenziate del credito Zes unica. Il quesito nasce dal caso di una società che ha già presentato comunicazioni ex ante come media impresa, ma che, con l'approvazione del bilancio 2024, supererà i parametri dimensionali e diventerà una grande impresa. La risposta è netta: «Ai fini del credito di imposta Zes Unica per il 2025, l'istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al 2024) al momento dell'invio della comunicazione integrativa», cioè quella ex post. Non rileva la dimensione alla data di prima comunicazione (31 marzo – 30 maggio 2025), ma quella all'invio della comunicazione integrativa (18 novembre – 2 dicembre). Ciò impone di aggiornare i dati e ricalcolare il beneficio in funzione della dimensione definitiva, eventualmente rinunciando ai maggiori incentivi previsti per le Pmi. Si auspica che il modello di comunicazione integrativa consenta la modifica della dimensione: il modello 2024 non lo faceva.

Sul credito Transizione 5.0,

l'Agenzia si dichiara incompetente: individuare la dimensione aziendale non riguarda alcuna disposizione tributaria (la gestione è affidata a Mimit e Gse). Così si conferma che la misura è nel perimetro degli aiuti alla transizione energetica e ha regole proprie, diverse da quelle fiscali. Resta irrisolta la questione su quale sia la dimensione da considerare nel caso di variazioni in corso d'anno.

Il secondo quesito verte sul divieto di doppio finanziamento, soprattutto in caso di cumulo tra credito Zes Unica (finanziato dal Pnrr) e credito Transizione 5.0 (finanziato con altre risorse). L'istante proponeva di applicarlo solo se entrambe le misure sono coperte da fondi Pnrr. Anche qui l'Agenzia si chiama fuori: «Il tema [...] è stato oggetto di esame da parte della Ragioneria Generale dello Stato [...] con la circolare n. 33/2021». Secondo tale circolare, il divieto va interpretato tenendo conto delle regole su fondi europei e Pnrr. In sostanza, il cumulo è ammesso solo nei limiti del costo totale ammissibile, anche se una delle due misure è non-Pnrr. Quindi resta obbligatorio garantire che le spese agevolate con credito Zes Unica non siano già coperte da Transizione 5.0 e viceversa. L'impresa beneficiaria dovrà predisporre sistemi di tracciabilità e rendicontazione adeguati.

La risposta conferma la frammentazione di competenze fra Entrate, Mimit, Gse e Ragioneria. Con più complessità procedurale per le imprese, soprattutto nei casi di cumulo. La mancata "cristallizzazione" della dimensione alla data della prima comunicazione dà una variabile rilevante: il passaggio da Pmi a grande impresa va monitorato con attenzione valutandone gli effetti sulle agevolazioni. Sul doppio finanziamento, l'onere di verificare i limiti di cumulo ed evitare sovrapposizioni richiede presidio continuo e rendicontazione precisa.

*Consulente Mimit*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

